



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 25.1.2005

Oggetto: Tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 L. 3 maggio 1982, n. 203. Delega del potere conciliativo in capo al Direttore Generale degli Enti Locali.

L'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ricorda che in data 3 aprile 1975 il sig. Pietro Floris stipulava con la Piombo Zincifera Sarda S.p.a. un contratto d'affitto di pascolo sui terreni individuati in catasto da F. 510 mapp. 8- 11- 36- 131 (ex 6b), già sezione E foglio 10 e da F. 511 mapp. 17 e 23 già sezione E foglio 11.

L'Assessore precisa che in forza dell'art. 1 della legge regionale n. 58 del 22/12/87 l'EMSA (Ente Minerario Sardo) venne autorizzato a compiere tutti gli atti necessari affinché la Piombo Zincifera Sarda S.p.a., sua controllata, trasferisse in tutto o in parte alla R.A.S. il proprio patrimonio immobiliare. La R.A.S. si impegnava contestualmente a destinare tale patrimonio al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive.

Riferisce, inoltre, che con Delib.G.R. n. 54/56 del 28/12/1990 la Piombo Zincifera S.p.a. con il consenso dell'EMSA, venne autorizzata a consegnare gli immobili di sua proprietà alla Regione Sardegna e che con deliberazione della Giunta n. 10/45 in data 31/3/94 è stata disposta l'assegnazione degli immobili di proprietà della Piombo Zincifera S.p.a. ubicati nel Comune di Fluminimaggiore, in parte alla Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna ed in parte al Comune di Fluminimaggiore stesso.

L'Assessore ricorda anche che la società Piombo Zincifera Sarda ha dato attuazione alle delibere n. 54/56 del 28/12/1990 e n. 10/45 del 31/3/1994 procedendo alla consegna del compendio immobiliare di Fluminimaggiore al medesimo Comune, con verbale di consegna del 3/2/1995.

Inoltre, prosegue ricordando che:

- con L.R. n. 33 del 4/12/98 l'Ente Minerario Sardo veniva posto in liquidazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/15
DEL 25.1.2005

- la Piombo Zincifera Sarda S.p.a. veniva incorporata nella Interventi Geo Ambientali S.p.a. (I.G.E.A. S.p.a.) con atto di fusione per incorporazione ricevuto dal dott. Giua Marassi, notaio in Cagliari, in data 27/5/1999 e registrato in Cagliari il 15/6/1999. Con tale fusione i beni immobili di proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.a. venivano trasferiti alla I.G.E.A. S.p.a.;
- l'Ente Foreste della Sardegna, istituito con legge regionale n. 24 del 9/6/1999, succedeva ai sensi della stessa legge in tutti i rapporti giuridici di cui l'Azienda Foreste Demaniali, soppressa a far data dal 1/1/2001, risultasse titolare;
- il Consiglio Comunale di Fluminimaggiore con la deliberazione n. 52 del 4/12/2001 stabiliva di acquisire gli immobili facenti parte del patrimonio dell'I.G.E.A. s.p.a. (interamente partecipata dall'EMSA);
- con atto pubblico stipulato in data 28/1/2002, avanti il notaio Enrico Ricetto, registrato in Iglesias il 18/2/2002 al n. 331, la I.G.E.A. s.p.a. cedeva alla Regione Autonoma della Sardegna gli immobili sopra citati;
- in data 11/9/2002 il contratto d'affitto di pascolo sui terreni facenti parte del compendio immobiliare sito nel Comune di Fluminimaggiore, ex proprietà della Piombo Zincifera Sarda S.p.a., confluito nel patrimonio dell'I.G.E.A. S.p.a., viene richiamato espressamente come ancora vigente dall'art. 8 del contratto di compravendita, rep. N. 1276, registrato in Cagliari il 23/9/2002 con il n. 004034, con cui la I.G.E.A. S.p.a. cede alla Regione Autonoma della Sardegna tutti gli immobili ivi descritti dell'ex società Piombo Zincifera Sarda e in possesso dell'Ente Foreste Sardegna.

Infine, l'Assessore continua ponendo in evidenza che il sig. Pietro Floris ha reso noto di dover convenire in giudizio la Regione Sardegna nonché il sig. Pusceddu Pino, al quale l'Azienda Foreste Regione Autonoma della Sardegna, ora Ente Foreste, cedeva il terreno contraddistinto dal Foglio 10 Sez. E mappali 131 e 11, per il rilascio dei terreni suddetti liberi da pesi e vincoli e per determinare altresì il risarcimento dei danni per mancato utilizzo degli stessi in quanto sottoposti a rimboschimento da parte dell'Ente Foreste Regione Autonoma della Sardegna dal febbraio 1997.

Tutto ciò premesso, l'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, dopo aver richiamato la disciplina sulla competenza alle liti di cui alle LL.RR. n. 1/1977, n. 31/1998, n. 6/2000 e aver ricordato che a norma dell'art. 46 L. 3/5/1982 n. 203 in caso di controversie in materia di contratti agrari è necessario esperire un preliminare tentativo di conciliazione della vertenza, riferisce che è opportuno ed urgente procedere a conferire al Dott. Adamo Pili, quale Direttore della Direzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/15
DEL 25.1.2005

Generale degli Enti Locali e Finanze, cui fa capo il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, il potere di conciliare, transigere e rinunciare relativamente alla controversia in oggetto, ed in particolare il potere di designare un sostituto, individuato tra i dipendenti della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

in conformità.